

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1490)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1971

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145, premesso, al primo comma, che « i generali di divisione dei carabinieri dipendono direttamente ed esclusivamente dal comandante generale », dispone, al comma successivo, che « il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale e sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi ».

La carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è, quindi, attri-

buita al più anziano dei generali di divisione, il quale ha titolo a permanere nella carica stessa fino alla data della sua cessazione dal servizio permanente effettivo.

Dalla pratica applicazione della vigente normativa possono derivare riflessi non favorevoli di vario genere, riferibili, soprattutto, al buon andamento del servizio.

Tra l'altro:

a) la destinazione dei generali di divisione dei carabinieri alla più elevata carica per essi prevista — carica al cui esercizio è legata una situazione di particolarissimo prestigio che può considerarsi, sul piano puramente morale, il coronamento della carriera dell'ufficiale dell'Arma — ha luogo non

già in rapporto al merito ed al possesso di eminenti qualità professionali, bensì in base ad un mero criterio di automaticità, quale connesso all'anzianità di grado;

b) una troppo frequente rotazione nella carica in parola, per altrettante frequenti cessazioni dal servizio effettivo di generali di divisione dell'Arma, può impedire ai relativi titolari di esercitare con il prestigio e l'esperienza necessari le alte funzioni devolute al vice comandante generale, specie nel settore tecnico-professionale;

c) per converso, una permanenza eccessivamente lunga, a parte gli altri inconvenienti cui si è fatto cenno, può impedire a benemeriti ufficiali generali di pervenire alla carica più elevata dei quadri dell'Arma e di ottenere riconoscimenti di fine carriera, quale giusta ricompensa dei servizi resi al Paese. Basta accennare che, ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, il generale di divisione dei carabinieri che abbia rivestito la carica di vice comandante generale dell'Arma ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, per limite di età, al rango, ai fini onorifici, di generale di corpo d'armata, con le conseguenti prerogative.

In relazione a tutto quanto precede, si è ravvisata l'opportunità di modificare il sistema in atto e all'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge, inteso a stabilire che il vice comandante generale dell'Arma è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando della divisione carabinieri; è nominato, su proposta del coman-

dante generale dell'Arma, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno; rimane nella carica per il periodo di un anno, ritenuto adeguato per una giusta rotazione in rapporto alle esigenze funzionali dell'Arma, prevedendosi tuttavia, in relazione alle suddette preminenti esigenze funzionali, la possibilità di una conferma per una volta sola.

Giova chiarire che la durata di permanenza nella carica non rappresenta un limite minimo e quindi non esclude dalla designazione l'ufficiale più meritevole che sia raggiunto dal limite di età prima del compimento dell'anno della nomina, mentre la facoltà di conferma per un altro anno consente all'Amministrazione di avvalersi per un congruo periodo del generale di divisione più qualificato a ricoprire la carica stessa.

Una norma transitoria considera la posizione del vice comandante generale in carica al momento dell'entrata in vigore della legge e stabilisce che vi permane fino al compimento dell'anno della nomina, a meno che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per età od altra causa.

La nuova disciplina proposta appare più rispondente di quella attuale all'interesse del servizio e, accogliendo il criterio della scelta con le garanzie di cui si è fatto cenno, appare anche più aderente ai principi dell'ordinamento giuridico, relativi al conferimento di elevate cariche nell'ambito della Amministrazione dello Stato ed in particolare dell'alta gerarchia militare.

Sul provvedimento è stato sentito il Consiglio superiore delle forze armate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge. Egli può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Art. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.